Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I — Anno 114° — Numero 288

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 8 novembre 1973 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1973, n. **661**.

Sottoposizione dell'« Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia », con sede in Roma, alla disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza . . . . . Pag. 7378

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1973, n. **662**.

Autorizzazione alla sezione di Padova del Club alpino italiano ad acquistare un terreno Pag. 7378

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1973, n. **663**.

Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale per il cavallo italiano, con sede in Roma . . Pag. 7378

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1973, n. **664**.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare una eredità. Pag. 7378

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 ottobre 1973.

Integrazione del calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali del 1973 . Pag. 7378

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1973.

Determinazione delle condizioni relative alla incorporazione del Monte di credito su pegno di Lendinara nella Cassa di risparmio di Padova e Rovigo; modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo e autorizzazione a quest'ultima a sostituirsi con una propria dipendenza nell'esercizio dello sportello dell'azienda incorporanda sito in Lendinara . . . . Pag. 7379

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1973.

Impiego di enzimi proteolitici nella fabbricazione della birra . . . . Pag. 7379

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

Termini e modalità per la presentazione della denuncia di coltivazione e della domanda d'integrazione di prezzo per l'olio di oliva e di sansa di produzione 1973-74, nonchè modalità per la tenuta dei registri da parte degli stabilimenti di molitura e di raffinazione . . Pag. 7380

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Declassificazione di artifici pirotecnici . . . . Pag. 7385

Ministero del tesoro:

Esito di ricorsi . . . . Pag. 7385

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 7386

Ministero delle finanze: Restituzioni applicabili dal 12 febbraio 1971 al 26 febbraio 1971 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento (CEE) n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma del regolamento n. 308/71. Pag. 7387

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Consiglio nazionale delle ricerche: Bandi di concorso a borse di studio. Pag. 7393

Ministero della sanità:

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di odontoiatria e stomatologia, sessione anno 1971-72. Pag. 7393

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurologia, sessione anno 1971-72 . . Pag. 7394

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di cardio-chirurgia, sessione anno 1971-72. Pag. 7395

REGIONI

Regione Valle d'Aosta:

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1973, n. 16.

Nuova misura dell'indennità regionale spettante dal 1° gennaio 1973 al personale scolastico in servizio nelle scuole elementari, per il prolungamento d'orario derivante dall'insegnamento della lingua francese . . . . Pag. 7395

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1973, n. 17.

Concessione di un contributo straordinario nelle spese di gestione dello stabilimento della centrale del latte di Aosta. Pag. 7395

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1973, n. 18.

Aumento della spesa annua per l'applicazione della legge regionale 3 agosto 1972, n. 22, riguardante la istituzione delle scuole materne regionali in Valle d'Aosta . Pag. 7396

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1973, n. 19.

Approvazione del conto consuntivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° gennaio 1967-31 dicembre 1967. Pag. 7396

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1973, n. 20.

Provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare . . Pag. 7397

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1973, n. 21.

Proroga, con modifiche, per l'anno 1973, delle norme regionali vigenti riguardanti provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare. Pag. 7398

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1973, n. 22.

Concessione di contributi ai comuni nelle spese per la corresponsione dell'indennità di carica ai sindaci Pag. 7400

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1973, n. 23.

Concessione di un contributo al comune di Aosta a titolo di concorso regionale nelle spese per l'ammortamento, nell'anno 1973, di mutui passivi assunti dal comune stesso per il finanziamento di lavori di pubblica utilità Pag. 7400

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1973, n. 661.

Sottoposizione dell'« Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia », con sede in Roma, alla disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

N. 661. Decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno, l'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia, con sede in Roma, viene posta sotto la disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e cessa il suo collegamento in atto con l'Opera nazionale per gli orfani di guerra di cui all'art. 2 della legge 13 marzo 1958, n. 365. Viene, inoltre, approvato lo statuto della predetta Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1973
Atti di Governo, registro n. 261, *foglio n.* 74. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1973, n. 662.

Autorizzazione alla sezione di Padova del Club alpino italiano ad acquistare un terreno.

N. 662. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, la sezione di Padova del Club alpino italiano viene autorizzata ad acquistare in proprietà dalla regione Trentino-Alto Adige, per il prezzo di L. 577.250, il terreno, sito in località « Forcella Toblin alle Tre Cime di Lavaredo », di cui alla p. ed. 478 in P.T. 111/II C.C. di Sesto Pusteria ed alla p.f. 2106/2 in P.T. 113/II C.C. di Dobbiaco.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1973
Atti di Governo, registro n. 261, *foglio n.* 75. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1973, n. 663.

Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale per il cavallo italiano, con sede in Roma.

N. 663. Decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale per il cavallo italiano (E.N.C.I.), con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1973
Atti di Governo, registro n. 261, *foglio n.* 76. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1973, n. 664.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare una eredità.

N. 664. Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1973, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità disposta dalla signora Ghiringhelli Angela Carolina, con testamento olografo in data 25 novembre 1965, pubblicato a rogito del notaio Giuseppe Gallizia di Milano in data 26 giugno 1969 (n. 77945/26919 di rep. e n. 18427 arch.), registrato a Milano il 4 luglio 1969 (n. 12400) consistente nella metà dell'asse ereditario, questo complessivamente valutato al netto in L. 31.816.510, di cui L. 15.908.255 spettanti alla detta fondazione « Pro juventute ».

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1973
Atti di Governo, registro n. 261, *foglio n.* 77. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 ottobre 1973.

Integrazione del calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali del 1973.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, sul trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mostre;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1972 di approvazione del calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali per il 1973;

Ritenuta l'opportunità di integrare il predetto calendario ufficiale;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Il calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali per il 1973 è integrato come appresso.

Sono iscritte le manifestazioni a carattere internazionale:

Venezia - 34ª mostra internazionale d'arte cinematografica - 3ª decade di agosto-primi di settembre decreto ministeriale 3 settembre 1973.

Venezia - 36° festival internazionale di musica contemporanea - 1ª quindicina di settembre decreto ministeriale 3 settembre 1973.

Venezia - 32° festival internazionale del teatro di prosa - 2ª quindicina di settembre-mese di ottobre decreto ministeriale 3 settembre 1973.

Roma, addì 15 ottobre 1973

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(12326)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1973.

Determinazione delle condizioni relative alla incorporazione del Monte di credito su pegno di Lendinara nella Cassa di risparmio di Padova e Rovigo; modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo e autorizzazione a quest'ultima a sostituirsi con una propria dipendenza nell'esercizio dello sportello dell'azienda incorporanda sito in Lendinara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Lendinara, di 1ª categoria, con sede in Lendinara (Rovigo), in data 2 novembre 1971, 29 maggio 1972 e 24 luglio 1972, e del consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova, in data 26 novembre 1971, 9 giugno 1972, 27 luglio 1972 e 18 maggio 1973;

Sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione del 30 marzo 1973;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 giugno 1973, n. 529, con il quale è stata disposta l'incorporazione del predetto Monte di credito su pegno di Lendinara nella Cassa di risparmio di Padova e Rovigo;

Decreta:

1. — L'incorporazione del Monte di credito su pegno di Lendinara, di 1ª categoria, con sede in Lendinara (Rovigo), nella Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova, disposta con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 giugno 1973, n. 529, sarà effettuata alle seguenti condizioni:

a) assunzione, da parte della « Risparmio », di tutte le attività e le passività del Monte quali risulteranno alla data di pubblicazione del presente decreto nonchè di tutti i diritti, azioni e ragioni di qualsiasi genere e di quant'altro di spettanza del Monte medesimo e di ogni obbligazione passiva, nessuna esclusa ed eccettuata;

b) assunzione, da parte della « Risparmio », dei dipendenti in servizio presso il Monte nei limiti e secondo le modalità riportate nelle delibere, di cui in premessa, di entrambe le aziende ed attribuzione al direttore generale del Monte, da parte della succitata « Risparmio », del particolare trattamento indicato nelle delibere stesse;

c) impegno da parte degli assumendi dipendenti di riconoscere alla « Risparmio » quanto dovessero eventualmente percepire da altri enti previdenziali per effetto delle contribuzioni da essi versate per i periodi riconosciuti utili ai fini della pensione a carico della Cassa di previdenza per il personale della ripetuta « Risparmio »;

d) impegno da parte della « Risparmio » di assicurare in Lendinara il servizio di credito pignoratizio;

e) obbligo da parte della « Risparmio » di destinare a favore delle opere di assistenza del comune di Lendinara una quota di utili annuali disponibili in misura proporzionale al patrimonio apportato dal Monte, depurato delle passività e del valore capitale degli eventuali oneri per censi, canoni e livelli.

2. — In correlazione alla incorporazione di che trattasi è altresì approvata l'integrazione dell'art. 57 dello statuto della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, relativo alla destinazione dei beni di quest'ultima in caso di suo scioglimento o liquidazione, con l'aggiunta delle parole che seguono « nonchè della parte costituente il patrimonio dell'ex Monte di credito su pegno di Lendinara, da destinarsi ad opere di pubblica utilità e di assistenza a vantaggio delle popolazioni della zona in cui operava il Monte stesso ».

3. — L'ente incorporante è autorizzato a proseguire l'attività del Monte incorporando e, per l'effetto, a sostituirsi a quest'ultimo nell'esercizio della dipendenza dello stesso in Lendinara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1973

(12272) *Il Ministro*: LA MALFA

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1973.

Impiego di enzimi proteolitici nella fabbricazione della birra.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1354, concernente la disciplina igienica della produzione e del commercio della birra;

Considerato che l'art. 4, lettera *e*) di tale legge prescrive che l'impiego, nella produzione della birra, di sostanze diverse da quelle espressamente consentite, sia autorizzato dal Ministro per la sanità;

Visti gli articoli 5, lettera *g*) e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Ravvisata l'opportunità di consentire nella fabbricazione della birra l'impiego di taluni enzimi proteolitici;

Sentiti i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore di sanità, espresso nelle sedute del 19 dicembre 1968 e 16 dicembre 1969;

Decreta:

E' consentito impiegare nella fabbricazione della birra:

a) proteasi da malto di cereali;

b) proteinasi da lattice di papaya;

c) proteinasi da microorganismi,

nelle seguenti dosi di impiego singolarmente o in miscela tra loro:

nella birra durante la fase di maturazione 2-8 g/hl corrispondenti ad una attività enzimatica di 1,0-4,0 UA^{Hb}/hl birra;

nella birra filtrata 1-4 gr/hl corrispondenti ad una attività enzimatica di 0,5-2,0 UA^{Hb}/hl birra.

L'attività minima richiesta per gli enzimi proteolitici commerciali ad uso birreria deve essere di 0,30 UA^{Hb}/gr.

L'eccipiente o supporto di tali enzimi deve essere costituito unicamente da cloruro di sodio.

Gli enzimi proteolitici da impiegarsi nella fabbricazione della birra devono rispondere ai seguenti requisiti di purezza ed innocuità:

assenza di germi patogeni e loro tossine;

assenza, in gr. 1 di prodotto, di germi indici di contaminazione fecale e di miceti;

carica microbica in germi saprofiti non superiore a 500.000 colonie/gr di prodotto;

assenza di antibiotici, chemioterapici ed antifermentativi.

Tali preparati enzimatici dovranno essere conservati in recipienti idonei a chiusura ermetica recanti, tra l'altro, la denominazione tecnica e l'indicazione del grado di purezza enzimatica.

Roma, addì 22 ottobre 1973

Il Ministro: GUI

(12273)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

Termini e modalità per la presentazione della denuncia di coltivazione e della domanda d'integrazione di prezzo per l'olio di oliva e di sansa di produzione 1973-74, nonchè modalità per la tenuta dei registri da parte degli stabilimenti di molitura e di raffinazione.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, secondo cui il Ministro per l'agricoltura e le foreste deve stabilire, con proprio decreto, i termini e le modalità per la presentazione della denuncia di coltivazione e della domanda di integrazione di prezzo concernenti l'olio di oliva, nonchè le modalità per la compilazione dei registri di lavorazione e dei registri di carico e scarico che gli stabilimenti di molitura e quelli di raffinazione dell'olio lampante e greggio di sansa sono obbligati a tenere;

Visto il proprio decreto 2 dicembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 27 dello stesso mese, che stabilisce i predetti termini e modalità relativamente alla campagna 1972-73;

Considerato che i competenti organi delle Comunità europee non hanno ancora emanato la regolamentazione relativa alla corresponsione dell'integrazione di prezzo per l'olio d'oliva della campagna 1973-74;

Atteso che la produzione olearia della predetta campagna è già iniziata, per cui ricorrono fondati motivi di urgenza per stabilire, in attesa della regolamentazione comunitaria, i predetti termini e modalità per la campagna olearia 1973-74;

Decreta:

Art. 1.

Per la presentazione della denuncia di coltivazione e della domanda di integrazione di prezzo concernenti l'olio di oliva della campagna 1973-74 e per la compilazione, nella stessa campagna, dei registri di lavorazione e dei registri di carico e scarico degli stabilimenti di molitura e di quelli di raffinazione dell'olio lampante e greggio di sansa, si osservano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 2 dicembre 1972, citato in premessa, quali risultano dalle modifiche e dalle integrazioni introdotte con il presente decreto.

Art. 2.

La denuncia unica di coltivazione, da compilarsi — disgiuntamente dalla domanda di integrazione di prezzo — su modulo conforme al fac-simile allegato al presente decreto, deve essere presentata entro il 31 dicembre 1973.

La domanda di integrazione di prezzo, da compilarsi su modulo conforme al fac-simile allegato al presente decreto, deve essere presentata entro il 15° giorno da quello di ultimazione delle operazioni di molitura delle olive prodotte e, comunque, non oltre il 31 maggio 1974. Per l'olio ottenuto dopo il 31 marzo 1974, la domanda di integrazione deve essere accompagnata dalla documentazione comprovante che la molitura delle olive dalle quali proviene è stata effettuata posteriormente a tale data.

Art. 3.

Per i produttori olivicoli associati in cooperative che gestiscono oleifici sociali od in cooperative aventi per scopo il miglioramento tecnico e la difesa economica delle produzioni dei soci, la denuncia di coltivazione e la domanda di integrazione possono essere presentate per il tramite delle cooperative alle quali i produttori aderiscono. Il rappresentante legale della cooperativa, nell'autenticare le firme dei soci apposte sulle denunce e sulle domande, si rende garante della veridicità dei dati e degli elementi in esse contenuti.

Nei casi suddetti, l'integrazione è disposta a favore delle cooperative, che corrisponderanno ai rispettivi associati l'importo a ciascuno riconosciuto dagli uffici preposti all'istruttoria ed alla definizione delle domande di integrazione.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei confronti dei produttori olivicoli riuniti in associazioni di produttori aventi, nel settore olivicolo, gli scopi ed i requisiti richiesti per le organizzazioni di produttori ortofrutticoli dalla legge 27 luglio 1967, n. 622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

MATR. DEL PRODUTTORE (1)

NUOVO

INTEGRAZIONE DI PREZZO PER L'OLIO DI OLIVA DELLA CAMPAGNA 1973/74

Mod. A-73/74

DENUNCIA DI COLTIVAZIONE (2)

Protocollo . . . .

ALL'ISPETTORATO PROVINCIALE DELL'ALIMENTAZIONE

di ... .

IL SOTTOSCRITTO (COGNOME E NOME)	NATO A	IL	RESIDENTE IN	ALLA VIA	N°	CAP	Prov.
			(4)	(4)	(4)	(4)	(4)

dichiara, sotto la sua personale responsabilità che nell'azienda agricola da lui condotta viene praticata la coltivazione dell'olivo. La superficie aziendale investita ad olivo è così costituita:

A) DA COMPILARE NEL CASO CHE IL DICHIARANTE SIA PROPRIETARIO O ENFITEUTA DELL'AZIENDA (3)

AGRO COMUNALE	CONTRADA	ESTREMI CATASTALI N° foglio	ESTREMI CATASTALI N° Particella	COLTURA SPECIALIZZATA Ha.	COLTURA SPECIALIZZATA N° Olivi da mensa	COLTURA SPECIALIZZATA N° OLIVI DA OLIO in produzione	COLTURA SPECIALIZZATA N° OLIVI DA OLIO di cui in colt. irrigua	COLTURA SPECIALIZZATA VARIETÀ PREVALENTI	COLTURA PROMISCUA Ha.	COLTURA PROMISCUA N° Olivi da mensa	COLTURA PROMISCUA N° OLIVI DA OLIO in produzione	COLTURA PROMISCUA N° OLIVI DA OLIO di cui in colt. irrigua	COLTURA PROMISCUA VARIETÀ PREVALENTI
e, gli olivi non in produzione ammontano a n.			TOTALI					TOTALI					

Forma di allevamento (tradizionale, intensiva, ecc.):

....

I terreni olivetati dell'azienda sono condotti (segnare con una × il quadratino che interessa).

- — conduzione diretta del coltivatore . . . . ☐
- — conduzione a colonia parziaria . . . . ☐
- — conduzione con salariati e/o compartecipanti . . . . ☐
- — altra forma di conduzione . . . . ☐ (colonia impropria, colonia migliorataria, ecc.)

B) DA COMPILARE NEL CASO CHE IL DICHIARANTE NON SIA PROPRIETARIO OD ENFITEUTA DELL'AZIENDA (3)

AGRO COMUNALE	CONTRADA	ESTREMI CATASTALI N° foglio	ESTREMI CATASTALI N° Particella	COLTURA SPECIALIZZATA Ha.	COLTURA SPECIALIZZATA N° Olivi da mensa	COLTURA SPECIALIZZATA N° OLIVI DA OLIO in produzione	COLTURA SPECIALIZZATA N° OLIVI DA OLIO di cui in colt. irrigua	COLTURA SPECIALIZZATA VARIETÀ PREVALENTI	COLTURA PROMISCUA Ha	COLTURA PROMISCUA N° Olivi da mensa	COLTURA PROMISCUA N° OLIVI DA OLIO in produzione	COLTURA PROMISCUA N° OLIVI DA OLIO di cui in colt. irrigua	COLTURA PROMISCUA VARIETÀ PREVALENTI
inoltre, gli olivi non in produzione ammontano a n.			TOTALI					TOTALI					

Forma di allevamento (tradizionale, intensiva, ecc.):

....

LE SUPERFICI DELL'AZIENDA DI CUI AL PROSPETTO B) SONO CONDOTTE A TITOLO DI:

TIPO DI CONDUZIONE		Ha.	COGNOME, NOME E INDIRIZZO DEL PROPRIETARIO DELL'AZIENDA	TIPO DI CONDUZIONE		Ha.	COGNOME, NOME E INDIRIZZO DEL PROPRIETARIO DELL'AZIENDA
Affitto	(5)			Compartecipazione	(5)		
Usufrutto	(5)			Uso gratuito	(5)		
Colonia parziaria	(5)			Altre forme	(5)		

Per l'annata agraria 1973/74, alla conduzione dell'azienda ed alle conseguenti ripartizioni del raccolto di olive, oltre il dichiarante, sono cointeressati i seguenti nominativi:

COGNOME NOME, DATA, LUOGO DI NASCITA E INDIRIZZO	MATRICOLA	COLTURA SPECIALIZZATA HA	COLTURA PROMISCUA HA.	TITOLO DI PARTECIPAZIONE (colono - mezzadro - compartecipante)

Altre eventuali PRECISAZIONI del dichiarante (6) ....

....

FIRMA DEL DICHIARANTE

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che tutto quanto innanzi esposto è vero e reale.

....

Data ....

N. B. — NEL CASO IL NUMERO DEGLI AGRI COMUNALI INTERESSATI O DI ALTRI ELEMENTI FOSSE SUPERIORE A QUELLO PREVISTO NEGLI APPOSITI SPAZI DEL PRESENTE MODULO È CONSENTITO ALLEGARE UN APPOSITO FOGLIO AGGIUNTIVO.

(1) I produttori di olive sono interessati a prendere esatta nota del proprio numero di matricola per la trascrizione della predetta matricola sul Registro di Lavorazione tenuto dal frantoiano. Nel caso di produttore che per la prima volta presenti la denuncia di coltivazione, sarà apposto un segno X sulla voce « Nuovo ».

(2) Tener presente che in caso di conduzione associata di uno o più fondi olivetati ricadenti nella stessa provincia deve essere presentata una sola denuncia di coltivazione da parte di uno dei produttori associati. Ciascun avente diritto, però, può presentare separata domanda di integrazione per la parte di propria spettanza, facendo espresso riferimento alla denuncia di coltivazione già presentata da uno dei produttori associati.

(3) Nel caso che il dichiarante sia contemporaneamente conduttore di azienda in proprietà e di azienda in affitto, in usufrutto o in altre forme di conduzione, compilare sia il riquadro A) che il B).

(4) Questo spazio va utilizzato per il caso di variazione di residenza.

(5) Segnare con una X i quadratini che interessano, tenendo presente che la somma degli ettari deve pareggiare con i totali delle superfici segnati al prospetto B).

(6) Indicare nelle PRECISAZIONI anche gli eventuali sistemi di irrigazione.

MATR. DEL PRODUTTORE (1)

NUOVO

Mod. B-73/74

Protocollo . . . .

INTEGRAZIONE DI PREZZO PER L'OLIO DI OLIVA DELLA CAMPAGNA 1973/74

DOMANDA DI INTEGRAZIONE

ALL'ISPETTORATO PROVINCIALE DELL'ALIMENTAZIONE

di . . . .

IL SOTTOSCRITTO PRODUTTORE DI OLIVE DA OLIO	NATO A	IL	RESIDENTE IN (2)	ALLA VIA (2)	N° (2)	CAP. (2)	Prov. (2)	NELLA SUA QUALITÀ DI (3)

DELL'AZIENDA AGRICOLA DEL DICHIARANTE OPPURE DELL'AZIENDA AGRICOLA DI PROPRIETÀ DI:	NATO A	IL	MATRICOLA

In relazione alla unita denuncia di coltivazione
OPPURE (4)
In relazione alla denuncia di coltivazione presentata da: .... in data ..

dichiara che in detta azienda, nel corso della campagna 1973/74, sono stati prodotti complessivamente q/li [ ] (5) di olive da olio. All'uopo attesta, sotto la sua personale responsabilità, che dette olive sono totalmente/parzialmente (4) di sua spettanza. Chiede, pertanto, che gli venga corrisposta l'integrazione di prezzo per q/li [ ] (6) di olio di oliva di pressione — al netto di impurezze ed umidità eccedenti l'1% — e per q/li [ ] (13) di olio di sansa calcolati in ragione del 9,50% della predetta quantità di olio di pressione ricavati da q/li [ ] (7) di olive di sua spettanza che hanno avuto le seguenti destinazioni:

A) OLIVE MOLITE

VARIETÀ OLIVE	Q/LI OLIVE	Q/LI OLIO DI PRESSIONE ESTRATTI	Q/LI SANSA RICAVATI	Q/li olio di sansa nella misura del 9,50% dell'olio di pressione	N. della partita	DATA MOLITURA	OLEIFICIO MOLITORE — SUA DENOMINAZIONE E UBICAZIONE	MATRICOLA DEL FRANTOIANO
TOTALI	(8)	(9)		(14)				

B) OLIVE VENDUTE

VARIETÀ OLIVE	Q/LI OLIVE	Q/LI OLIO DI PRESSIONE ESTRATTI	Q/LI SANSA RICAVATI	Q/li olio di sansa nella misura del 9,50% dell'olio di pressione	N. della partita	DATA MOLITURA	ACQUIRENTE SUO LUOGO E DATA NASCITA — OLEIFICIO MOLITORE — SUA UBICAZIONE	MATRICOLA DEL FRANTOIANO
TOTALI	(10)	(11)		(15)				

Data ....

FIRMA DEL RICHIEDENTE

....

C) DA COMPILARE SOLTANTO QUANDO SI RICHIEDE L'INTEGRAZIONE ANCHE PER L'OLIO RICAVATO DA OLIVE DI SPETTANZA DEI COINTERESSATI

In aggiunta a quanto precede, il sottoscritto chiede anche che gli venga corrisposta l'integrazione di prezzo per l'olio di oliva di pressione — al netto di impurezze ed umidità eccedenti l'1% — e per l'olio di sansa ricavati da q/li [ ] di olive di spettanza dei COINTERESSATI appresso indicati e che qui di seguito si sottoscrivono:

COGNOME NOME — LUOGO E DATA NASCITA DEI COINTERESSATI	MATRICOLA	QUALIFICA	Q/LI OLIVE SPETTANZA COINTERESSATI

FIRME DEI COINTERESSATI (12)

....
....
....
....

A) OLIVE MOLITE

VARIETÀ OLIVE	Q/LI OLIVE	Q/LI OLIO DI PRESSIONE ESTRATTI	Q/LI SANSA RICAVATI	Q/li olio di sansa nella misura del 9,50% dell'olio di pressione	N. della partita	DATA MOLITURA	OLEIFICIO MOLITORE — SUA DENOMINAZIONE E UBICAZIONE	MATRICOLA DEL FRANTOIANO
TOTALI	(8)	(9)		(14)				

B) OLIVE VENDUTE

VARIETÀ OLIVE	Q/LI OLIVE	Q/LI OLIO DI PRESSIONE ESTRATTI	Q/LI SANSA RICAVATI	Q/li olio di sansa nella misura del 9,50% dell'olio di pressione	N. della partita	DATA MOLITURA	ACQUIRENTE SUO LUOGO E DATA NASCITA — OLEIFICIO MOLITORE — SUA UBICAZIONE	MATRICOLA DEL FRANTOIANO
TOTALI	(10)	(11)		(15)				

Pertanto, il sottoscritto chiede che gli venga corrisposta l'integrazione di prezzo per l'olio di oliva di pressione — al netto di impurezze ed umidità eccedenti l'1% — e per l'olio di sansa per complessivi q/li [ ] di olio (di cui q/li [ ] di sua spettanza e q/li [ ] di spettanza dei cointeressati) e dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto sopra è vero e reale.

EVENTUALI ULTERIORI NOTIZIE CHE L'INTERESSATO INTENDE FORNIRE ....

....

Data ....

FIRMA DEL RICHIEDENTE

....

PER LE NOTE VEDERE A TERGO

N. B. — I PRODUTTORI CHE, PUR AVENDO OTTENUTO L'INTEGRAZIONE DI PREZZO NELLA PRECEDENTE CAMPAGNA, NON ABBIANO, PER QUALSIASI MOTIVO, RICEVUTO IL PRESENTE MODELLO PRESTAMPATO, POTRANNO USARE UNO STESSO MODELLO IN BIANCO E RIMETTERLO AL COMPETENTE ISPETTORATO PROVINCIALE DELL'ALIMENTAZIONE. IN TALE ULTIMO CASO L'INTERESSATO AVRA' CURA DI INSERIRE UNA « X » IN LUOGO DELLA MATRICOLA NELLO SPAZIO IN BIANCO A TALE SCOPO PREDISPOSTO. LA STESSA PROCEDURA DOVRA' ESSERE SEGUITA IN CASO DI SMARRIMENTO DEL PRESENTE MODELLO PRECEDENTEMENTE RICEVUTO.

NEL CASO IL NUMERO DEGLI APPOSITI SPAZI RISERVATI NEI QUADRI *A*) *B*) *C*) DEL PRESENTE MODULO DI DOMANDA FOSSE INFERIORE A QUELLO NECESSARIO E' CONSENTITO ALLEGARE UN APPOSITO FOGLIO AGGIUNTIVO.

(1) I produttori di olive sono interessati a prendere esatta nota del proprio *numero di matricola* per la trascrizione della predetta matricola sul Registro di Lavorazione tenuto dal frantoiano. Nel caso di produttore che per la prima volta presenti domanda di integrazione sarà apposto un segno di X sulla voce « Nuovo ».

(2) Questo spazio va utilizzato per il caso di variazione di residenza.

(3) Specificare se proprietario coltivatore diretto, proprietario conduttore diretto, proprietario concedente a mezzadria o a colonia parziaria o titolare di altro contratto agrario associativo, mezzadro, colono, affittuario o figure affini.

(4) Cancellare l'ipotesi che non si verifica.

(5) Indicare la complessiva produzione di olive dell'intera azienda.

(6-9-11) Il totale di (9+11) deve essere uguale a 6).

(7-8-10) Il totale di (8+10) deve essere uguale a 7).

(12) L'ordinativo di pagamento verrà emesso a favore del richiedente e dei cointeressati che lo sottoscriveranno congiuntamente al momento della riscossione, salvo che i cointeressati rilascino procura notarile all'incasso a favore del solo richiedente.

(13-14-15) Il totale di (14+15) deve essere uguale a 13).

(12271)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Declassificazione di artifici pirotecnici

Gli artifici pirotecnici denominati « Super disc 12 » e « Super disc 8 », fabbricati dalla soc. Explogiochi nel proprio stabilimento di Barberino di Mugello non sono classificati tra i prodotti esplodenti e quindi vengono depennati dall'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(12351)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1973, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 159, su parere conforme del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 20 giugno 1969 proposto dalla signora Volk Ljudmila avverso il decreto ministeriale n. 5595-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12275)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1973, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 171, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 14 giugno 1969 proposto dalla signora Valic Maria, nata Cej, avverso il decreto ministeriale n. 7587-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12276)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1973, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 214, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 26 giugno 1969 proposto dalla signora Cunja Maria avverso il decreto ministeriale n. 5264-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12277)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1972, registro n. 43 Tesoro, foglio n. 187, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 1° aprile 1969 proposto dalla signora Zonta Maria avverso il decreto ministeriale n. 8510-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12278)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1972, registro n. 43 Tesoro, foglio n. 202, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 5 marzo 1969 proposto dal sig. Cappelli Francesco avverso il decreto ministeriale n. 0654-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12279)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1973, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 179, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 10 giugno 1969 proposto dalla signora Bordon Ana, nata Primosich, avverso il decreto ministeriale n. 7706-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12280)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1972, registro n. 43 Tesoro, foglio n. 186, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 13 marzo 1969 proposto dalla signora Greech Giancarla, nata Pellegrino, avverso il decreto ministeriale n. 5125-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12281)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1973, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 211, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 27 agosto 1969, proposto dal sig. Krizmancic Luigi avverso il decreto ministeriale n. 6800-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12282)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1973, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 157, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 1° agosto 1969 proposto dal sig. Druzina Franc, avverso il decreto ministeriale n. 5960-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12299)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1973, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 195, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 8 luglio 1969 proposto dal sig. Cergolj Albert, avverso il decreto ministeriale n. 6101-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12300)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1973, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 172, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 3 luglio 1969 proposto dalla signora Lipicer Danila, nata Persolja, avverso il decreto ministeriale n. 6046-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12301)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1972, registro n. 43 Tesoro, foglio n. 206, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 2 maggio 1969, proposto dalla signora Zajko Bojana, nata Pavsic, avverso il decreto ministeriale n. 5334-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12302)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1972, registro n. 43 Tesoro, foglio n. 196, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 13 aprile 1969 proposto dalla signora Basin Luigia, nata Vuga, avverso il decreto ministeriale n. 5346-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12303)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1972, registro n. 43 Tesoro, foglio n. 214, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 6 marzo 1969 proposto dal sig. Riganti Michele, avverso il decreto ministeriale n. 5602-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12304)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1972, registro n. 43 Tesoro, foglio n. 205, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 22 aprile 1969, proposto dal sig. Macus Ivan, avverso il decreto ministeriale n. 0742-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12305)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1972, registro n. 43 Tesoro, foglio n. 193, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 20 marzo 1969, proposto dalla signora Rusconi Luigia, nata Pirola, avverso il decreto ministeriale n. 8144-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12306)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 209

Corso dei cambi del 5 novembre 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	571,50	571,50	571,25	571,50	570,75	571,50	571,40	571,50	571,50	571,50
Dollaro canadese	574,20	574,20	573,75	574,20	571,50	574,20	574 —	574,20	574,20	574,20
Franco svizzero	185,08	185,08	185,15	185,08	185,15	185,05	185,11	185,08	185,08	185,08
Corona danese	100,10	100,10	100,08	100,10	100 —	100,10	100,04	100,10	100,10	100,10
Corona norvegese	103,15	103,15	103,20	103,15	103 —	103,15	103,20	103,15	103,15	103,15
Corona svedese	136,50	136,50	136,45	136,50	136,50	136,50	136,47	136,50	136,50	136,50
Fiorino olandese	222,60	222,60	222,70	222,60	223,70	222,60	222,58	222,60	222,60	222,60
Franco belga	15,499	15,499	15,51	15,499	15,47	15,48	15,5075	15,499	15,49	15,49
Franco francese	135,25	135,25	135,35	135,25	135 —	135,25	135,35	135,25	135,25	135,25
Lira sterlina	1393,65	1393,65	1393,50	1393,65	1391,50	1395,60	1393,30	1393,65	1393,65	1393,65
Marco germanico	232,85	232,85	233 —	232,85	233 —	232,80	232,90	232,85	232,85	232,85
Scellino austriaco	31,455	31,455	31,50	31,455	31,40	31,45	31,43	31,455	31,45	31,45
Escudo portoghese	24,58	24,58	24,50	24,58	24,40	24,55	24,15	24,58	24,58	24,58
Peseta spagnola	10,054	10,054	10,0375	10,054	9,95	10,05	10,0425	10,054	10,05	10,05
Yen giapponese	2,08	2,08	2,08	2,08	2,13	2,08	2,0805	2,08	2,08	2,08

Media dei titoli del 5 novembre 1973

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	106,70
Redimibile 3,50% 1934	99,750
» 3,50% (Ricostruzione)	91,075
» 5% (Ricostruzione)	95,575
» 5% (Riforma fondiaria)	95,275
» 5% (Città di Trieste)	96,075
» 5% (Beni esteri)	94,40
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	93,85
» 5,50% » » 1968-83	94,10
» 5,50% » » 1969-84	96,75
» 6% » » 1970-85	98,825
» 6% » » 1971-86	98,725
» 6% » » 1972-87	98,750
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1976	100,75
» » » 5% 1977	99,925
» » » 5,50% 1977	100,45
» » » 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1974)	98,975
» 5% (» 1° aprile 1975)	97,450
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	96,925
» 5% (» 1° gennaio 1977)	95,625
» 5% (» 1° aprile 1978)	94,875
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	99,250
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	98,825
» 5,50% (» 1° aprile 1982)	98,80

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 novembre 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	571,45
Dollaro canadese	574,10
Franco svizzero	185,095
Corona danese	100,07
Corona norvegese	103,175
Corona svedese	136,485
Fiorino olandese	222,59
Franco belga	15,503
Franco francese	135,30
Lira sterlina	1393,475
Marco germanico	232,875
Scellino austriaco	31,442
Escudo portoghese	24,547
Peseta spagnola	10,048
Yen giapponese	2,08

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 12 febbraio 1971 al 26 febbraio 1971 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento (CEE) n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma del regolamento n. 308/71.

(in unità di conto per 100 kg, salvo diversa indicazione — 1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c = lire italiane 625)
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:		
	ex A diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6%:		
	(I) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 2,6% . .	0100 10	1,00
	(II) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 2,6% e inferiore o uguale a 3%	0100 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		2,84
	- l'Algeria		2,96
	- le altre destinazioni		2,80
	(III) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3%	0100 30	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona A (7)		2,00
	- le altre destinazioni		4,00
	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	ex I. superiore a 6% e inferiore o uguale a 21%:		
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10% e inferiore o uguale a 17%	0200 10	13,40
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% . . .	0200 20	22,00
	II. superiore a 21% e inferiore o uguale a 45%:		
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39% .	0300 10	0
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39% . . .	0300 20	0
	III. superiore a 45%	0400 00	0
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:		
	A. senza aggiunta di zuccheri:		
	II. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1. inferiore o uguale a 1,5%	0610 00	11,00
	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11% .	0710 10	11,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% ed inferiore o uguale a 17%	0710 20	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% ed inferiore o uguale a 25%	0710 30	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . . .	0710 40	40,00
	3. superiore a 27% ed inferiore o uguale a 29%	0810 00	41,70
	4. superiore a 29%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41% .	0910 10	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% . . .	0910 20	53,60
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1. inferiore o uguale a 1,5%:		
	(aa) denaturati (1)	1010 10	2,75
	(bb) altri	1010 20	11,00
	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11% .	1110 10	11,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)
04.02 *(segue)*	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	1110 20	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	1110 30	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . . .	1110 40	40,00
	3. superiore a 27% e inferiore o uguale a 29%	1210 00	41,70
	4. superiore a 29%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41% .	1310 10	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% . . .	1310 20	53,60
	II Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%:		
	ex 1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% e inferiore o uguale a 7%	1410 10	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7% . . .	1410 20	11,00
	2. altri	1510 00	13,00
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	ex 1. inferiore o uguale a 45%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% e inferiore o uguale a 7%	1610 10	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7% e inferiore o uguale a 8,9%	1610 20	11,00
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8,9% e inferiore o uguale a 21%	1610 30	13,00
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21% e inferiore o uguale a 39%	1610 40	0
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39% . .	1610 50	0
	2. superiore a 45%	1710 00	0
	B. con aggiunta di zuccheri:		
	I. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
	ex b) altri, escluso il siero di latte:		
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	aa) inferiore o uguale a 1,5%	2210 00	0,1100 (2) per kg
	bb) superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 27%:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	2310 10	0,1100 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	2310 20	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	2310 30	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . .	2310 40	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore a 27%:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	2410 10	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41%	2410 20	0,5360 (2) per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	aa) inferiore o uguale a 1,5%	2510 00	0,1100 (2) per kg
	bb) superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 27%:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	2610 10	0,1100 (2) per kg

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)
04.02 (*segue*)	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	2610 20	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	2610 30	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25%	2610 40	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore a 27%:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	2710 10	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41%	2710 20	0,5360 (2) per kg
	ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
	ex a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5%:		
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	2810 10	3,00 (3)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	2810 20	11,00 (3)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	ex 1. inferiore o uguale a 45%:		
	(aa) «latte in blocchi», aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% ed aventi tenore di sostanza secca lattica superiore a 45% in peso	2910 10	0,2700 (2) per kg
	(bb) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	(11) inferiore o uguale a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	2910 20	3,00 (3)
	(22) superiore a 6,9% e inferiore o uguale a 9,5% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	2910 30	11,00 (3)
	(33) superiore a 9,5% e inferiore o uguale a 21% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore a 15% in peso	2910 40	0,1100 (2) per kg
	(44) superiore a 21% e inferiore o uguale a 39%	2910 50	0 (2) per kg
	(55) superiore a 39%	2910 60	0 (2) per kg
	2. superiore a 45%	3010 00	0 (2) per kg
04.03	Burro (4):		
	ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 84%:		
	(I) uguale o superiore a 62% ed inferiore a 82% e con aggiunta di spezie o di erbe finemente tritate	3100 10	71,00
	(II) uguale o superiore a 82%	3100 22	95,00
	B. altro, avente tenore, in peso, di materie grasse:		
	(I) superiore a 84% ed inferiore o uguale a 99,5%	3200 11	95,00
	(II) superiore a 99,5%	3200 31	115,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)
04.04	Formaggi e latticini (5) (6):		
	ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere:		
	II. altri	3800 00	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		36,00
	- la zona F (7)		38,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera		25,00
	- le altre destinazioni		43,00
	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort	4000 00	30,00
	D Formaggi fusi: diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	a) inferiore o uguale a 36% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	ex 1. inferiore o uguale a 48% ed aventi tenore in peso di sostanza secca:		
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38%	4410 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		0
	- le altre destinazioni		10,00
	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(11) inferiore a 20%	4410 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		0
	- le altre destinazioni		10,00
	(22) uguale o superiore a 20%	4410 30	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		0
	- le altre destinazioni		27,00
	(cc) uguale o superiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(11) inferiore a 20%	4410 40	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		0
	- le altre destinazioni		10,00
	(22) uguale o superiore a 20% ed inferiore a 40%	4410 50	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		0
	- le altre destinazioni		27,00
	(33) uguale o superiore a 40%	4410 60	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		3,00
	- le altre destinazioni		38,00
	ex 2. superiore a 48% ed aventi tenore in peso di sostanza secca:		
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38% . . .	4510 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		0
	- le altre destinazioni		10,00
	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43%	4510 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		0
	- le altre destinazioni		27,00
	(cc) uguale o superiore a 43% ed inferiore a 46%	4510 30	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		3,00
	- le altre destinazioni		38,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)
04.04 (*segue*)	(dd) uguale o superiore a 46% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(11) inferiore a 55%	4510 40	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		3,00
	- le altre destinazioni		38,00
	(22) uguale o superiore a 55%	4510 50	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		3,00
	- le altre destinazioni		45,00
	b) superiore a 36%	4610 00	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		3,00
	- le altre destinazioni		45,00
	E. altri:		
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
	ex a) inferiore o uguale a 47%:		
	(1) Grana, Fiore Sardo, Parmigiano Reggiano, Pecorino	4710 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera		40,00
	- le altre destinazioni		50,00
	(2) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 30%	4710 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera		40,00
	- le altre destinazioni		50,00
	b) superiore a 47% e inferiore o uguale a 72%:		
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 50% e di una maturazione:		
	(aa) inferiore a 3 mesi	4810 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		20,00
	- le altre destinazioni		55,00
	(bb) uguale o superiore a 3 mesi	4810 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		20,00
	- le altre destinazioni		55,00
	ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	ex aa) superiore a 39% ed inferiore o uguale a 48%	4910 00	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		18,00
	- la Svizzera		11,00
	- le altre destinazioni		45,00
	ex 4. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(aa) inferiore a 19% ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32% in peso	5110 10	8,00
	(bb) uguale o superiore a 19% ed inferiore a 39% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62%	5110 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera		11,00
	- le altre destinazioni		15,00
	(cc) uguale o superiore a 39%:		
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano	5110 30	
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera		11,00
	- le altre destinazioni		45,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)
04.04 (*segue*)	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda	5110 40	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		18,00
	- la zona E (7)		40,36
	- la zona F (7)		27,56
	- la Svizzera		11,00
	- l'Australia		41,00
	- Portorico		40,00
	- il Canada		43,00
	- le altre destinazioni		45,00
	(33) Butterkäse, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	5110 50	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		18,00
	- la zona F (7)		25,56
	- la Svizzera		11,00
	- le altre destinazioni		38,00
	(44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
	(aaa) superiore a 47% ed inferiore o uguale a 52%	5110 60	
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera		11,00
	- le altre destinazioni		45,00
	(bbb) superiore a 52% ed inferiore o uguale a 62%	5110 70	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		18,00
	- la zona E (7)		40,36
	- la zona F (7)		27,56
	- la Svizzera		11,00
	- l'Australia		41,00
	- Portorico		40,00
	- il Canada		43,00
	- le altre destinazioni		45,00
	II. non nominati:		
	ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 85% in peso, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20% ed aventi tenore di lattosio inferiore a 5% in peso	5310 00	40,00

Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle materie grasse non lattiche non deve essere preso in considerazione.

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 61,70.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;
b) un elemento calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 61,70.

(4) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità.

(5) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona *D*, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona *D* non vengono prese in considerazione.

(6) La concessione di una restituzione all'esportazione di formaggi verso la Spagna, ad esclusione dei territori doganali a regime particolare, è subordinata al rilascio di un titolo particolare, secondo le norme e le condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(7) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede CEE, è il seguente:

Zona *A*: Burundi, Camerun, Ciad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Repubblica malgascia, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Togo.
Zona *B*: Messico, paesi dell'America centrale e del sud, isole degli oceani Pacifico ed Atlantico delimitate dal 30° e 120° meridiano ovest e dal 30° parallelo nord, nonché le isole Fernando-de-Noronha (Rechedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo e Atollo das Rocas), Trinidad, Martin-Vas e le isole Sandwich del sud.
Zona *C*: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica, e le isole degli oceani Indiano e Pacifico situate tra il 60° meridiano est ed il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda ed il Giappone.
Zona *D*: Territorio spagnolo della penisola iberica e le isole Baleari.
Zona *E*: Territori del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (compreso l'isola di Man e le isole anglo-normanne) situati in Europa, salvo Gibilterra.
Zona *F*: Territori degli Stati Uniti d'America situati sul continente americano, nonchè le isole Hawai.

(12062)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a borse di studio

Nel Bollettino Ufficiale del Comitato nazionale delle ricerche, parte III, anno VIII, n. 10, del 9 ottobre 1973, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

(*Bando n.* 201.1.43)

10 dicembre 1973 - Bando di concorso a sei borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze matematiche-didattica della matematica.

(*Bando n.* 203.1.15)

14 febbraio 1974 - Bando di concorso a trenta borse di studio, da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze matematiche.

(*Bando n.* 209.1.17)

5 marzo 1974 - Bando di concorso a quarantaquattro borse di studio per laureandi, da usufruirsi nell'ambito delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze matematiche presso istituti e laboratori italiani.

(*Bando n.* 201.4.7)

10 dicembre 1973 - Bando di concorso a trenta borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze biologiche e mediche.

(*Bando n.* 201.4.8)

10 dicembre 1973 - Bando di concorso a quindici borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze biologiche e mediche.

(Possono partecipare a tale concorso coloro che abbiano conseguito la laurea presso una università o istituto superiore, dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1970).

(12362)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di odontoiatria e stomatologia, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1971-72;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di odontoiatria e stomatologia, sessione anno 1971-72, nominata con decreto ministeriale 14 aprile 1973 e modificata con decreti ministeriali 19 giugno 1973 e 27 giugno 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di odontoiatria e stomatologia, sessione anno 1971-72, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

N.	Candidato	Punteggio
1.	Caruso Pier Luigi, nato a Nuraminis il 25 aprile 1936	punti 95 su 100
2.	Fina Giuseppe, nato a Poggio Imperiale il 12 agosto 1927	» 90 »
3.	Pagnacco Andrea, nato a Teglio Veneto il 2 marzo 1936	» 90 »
4.	Negrini Rosa, nata a Roma il 5 ottobre 1934	» 85 »
5.	Raffaelli Renzo, nato a Firenze il 30 giugno 1935	punti 85 su 100
6.	Tassarotti Bruno, nato a Milano il 4 giugno 1937	» 85 »
7.	Macchi Angelo, nato a Bologna l'11 gennaio 1934	» 83 »
8.	Mazzarella Giuseppe, nato a S. Mauro Cilento il 1° marzo 1939	» 83 »
9.	Pini Prato Giovan Paolo, nato a Firenze il 5 febbraio 1941	» 83 »
10.	Rivabella Emilio, nato a Roccabianca il 14 agosto 1925	» 83 »
11.	Roselli Stelio, nato a Panicale il 27 giugno 1938	» 83 »
12.	Speciale Aldo, nato a Messina il 22 novembre 1930	» 83 »
13.	Riccio Carlo, nato a Girifalco l'8 dicembre 1940	» 80 »
14.	Ferri Bruno, nato a Pesaro il 6 agosto 1935	» 78 »
15.	Giuliani Renzo, nato a Bologna il 1° marzo 1940	» 78 »
16.	Lauro Giovanni, nato ad Angri il 5 luglio 1941	» 78 »
17.	Maggi Carlo Maria, nato a Roma il 20 giugno 1936	» 78 »
18.	Mela Flavio, nato a Torino il 6 marzo 1937	» 78 »
19.	Romagnoli Danio, nato a Montereale Valcellina il 23 giugno 1937	» 78 »
20.	Bergamo Aldo, nato a S. Nicola Arcella il 20 luglio 1924	» 77 »
21.	Brusati Roberto, nato a Milano il 7 settembre 1941	» 77 »
22.	Ciafone Francesco, nato a Sicignano degli Alburni il 13 settembre 1933	» 77 »
23.	De Angelis Nunzio, nato a Novara il 19 giugno 1917	» 77 »
24.	Di Pilato Alfonso, nato a Taranto il 26 marzo 1924	» 77 »
25.	Lattaro Romano, nato a Napoli il 9 aprile 1933	» 75 »
26.	De Notaris Antonio, nato a Napoli il 17 aprile 1934	» 73 »
27.	Armanini Raul, nato a Milano il 10 marzo 1939	» 72 »
28.	Caramanna Vincenzo, nato a Palermo il 4 gennaio 1934	» 72 »
29.	Di Lauro Francesco, nato a Napoli il 12 aprile 1936	» 72 »
30.	Nadelle Nelly, nata a Savona il 21 ottobre 1927	» 72 »
31.	Somma Vincenzo, nato a Napoli il 17 novembre 1939	» 72 »
32.	Staffolani Nicola, nato a Corridonia il 17 marzo 1933	» 71 »
33.	Agopovich Giovanni, nato ad Istanbul il 26 maggio 1933	» 70 »
34.	Angelucci Francesco, nato a Foligno il 14 giugno 1929	» 70 »
35.	Balercia Luigi, nato ad Ancona il 26 novembre 1923	» 70 »
36.	Bertera Francesco, nato a Riva di Trento l'11 giugno 1938	» 70 »
37.	Mantero Franco, nato ad Alessandria il 14 giugno 1926	» 70 »
38.	Marmani Luigi, nato a Fermo il 26 giugno 1937	» 70 »
39.	Pastore Eugenio, nato a Cosenza il 26 febbraio 1935	» 70 »
40.	Ranaldi Ezio, nato a Foligno il 20 aprile 1936	» 70 »
41.	Sanvito Vito, nato a Monopoli il 2 gennaio 1936	» 70 »
42.	Tonoli Adolfo, nato a Salò il 1° febbraio 1939	» 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1973

Il Ministro: GUI

(12259)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurologia, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1971-72;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurologia, sessione anno 1971-1972, nominata con decreto ministeriale 27 aprile 1973 e modificata con decreti ministeriali 20 giugno 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurologia, sessione anno 1971-72, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Piazza Giuseppe, nato a Milano il 17 febbraio 1940 . . . punti 98 su 100
2. Tiacci Camillo, nato a Marsciano l'11 ottobre 1941 . . . » 96 »
3. Tripaldelli Bruno, nato a Caserta il 16 luglio 1939 . . . » 91 »
4. Cianchetti Carlo, nato a Tripoli il 27 luglio 1940 . . . » 86 »
5. Sinibaldi Luigi, nato a Labico il 19 giugno 1940 . . . » 86 »
6. Mercuriali Aulo Amedeo, nato a Cervia il 12 maggio 1938 . . . » 85 »
7. Cardile Giuseppe, nato a Messina il 4 maggio 1938 . . . » 84 »
8. Megna Gianfranco, nato a Catania il 18 ottobre 1940 . . . » 84 »
9. Cernibori Aldo, nato a Fiume il 5 dicembre 1936 . . . » 83 »
10. Taramelli Massimo, nato a Pavia il 7 agosto 1941 . . . » 83 »
11. Bollettini Gioacchino, nato a San Benedetto del Tronto il 13 febbraio 1934 . . . » 82 »
12. Cognazzo Andrea, nato a Torino il 7 marzo 1940 . . . » 82 »
13. Lorusso Francesca, nata a Curinga il 6 dicembre 1936 . . . » 82 »
14. Perfetti Carlo Cesare, nato a Massa il 1° marzo 1940 . . . » 82 »
15. Cazzoli Franco, nato a Mantova il 12 dicembre 1931 . . . » 81 »
16. Delmonte Pietro Francesco, nato a Loano il 30 maggio 1941 . . . » 81 »
17. Freddi Alberto, nato a Terni il 26 maggio 1940 . . . » 81 »
18. Micheletti Lorenzo, nato a Genova-Sestri il 13 settembre 1939 . . . » 81 »
19. Rizzitelli Francesco Paolo, nato a Foggia il 23 ottobre 1938 . . . » 81 »
20. Tartaglione Antonio, nato a Marcianise l'8 agosto 1942 . . . » 81 »
21. Alloro Leonardo, nato a Marcaria il 2 luglio 1939 . . . » 80 »
22. Badino Romualdo, nato a Genova il 23 agosto 1939 . . . » 80 »
23. Ferro Filippo Maria, nato a Novara il 5 aprile 1941 . . . » 80 »
24. Seitun Andrea, nato a Savona il 17 aprile 1940 . . . » 80 »
25. Cappellozza Anna Luisa, nata a Parma il 28 maggio 1939 . . . » 78 »
26. Miele Vito, nato ad Andretta il 2 maggio 1932 . . . » 78 »
27. Bartolini Alfredo, nato a Genova il 30 maggio 1941 . . . » 77 »
28. Chiti Afra, nata a Montoggio il 18 aprile 1929 . . . » 77 »
29. Fiume Garelli Fausto, nato a Roma il 29 marzo 1939 . . . » 77 »
30. Lamberti Paolo, nato a Roma il 29 marzo 1941 . . . punti 76 su 100
31. Lovascio Aldo, nato a Canosa il 2 gennaio 1940 . . . » 75 »
32. Musco Giovanni, nato a Fasana il 23 dicembre 1935 . . . » 75 »
33. Passeri Francesco, nato a Montodine il 21 maggio 1941 . . . » 75 »
34. Scotti Giuseppe, nato a Meaux il 21 giugno 1939 . . . » 75 »
35. Barnaba Alessandro, nato a Massafra il 3 luglio 1939 . . . » 74 »
36. Calleri Andrea, nato a Ferrara l'11 maggio 1938 . . . » 74 »
37. Di Liberto Claudio, nato a Roma il 4 novembre 1940 . . . » 74 »
38. Ferrari Giancarlo, nato a Pavia il 2 settembre 1941 . . . » 74 »
39. Filippini Cesare, nato a Roma il 25 novembre 1938 . . . » 74 »
40. Gariboldi Giovanni Carlo, nato a Lacchiarella il 21 marzo 1941 . . . » 74 »
41. Guidi Vito, nato a Genova il 26 ottobre 1936 . . . » 74 »
42. Meduri Mario, nato a Reggio Calabria il 6 febbraio 1941 . . . » 74 »
43. Montesanti Vincenzo, nato a Sassari il 26 aprile 1941 . . . » 74 »
44. Nastasi Giuseppe, nato a Castiglione di Sicilia il 12 settembre 1940 . . . » 74 »
45. Perrone Francesco, nato a Milano il 2 settembre 1938 . . . » 74 »
46. Pugliese Luigi, nato a Bisignano il 10 giugno 1934 . . . » 74 »
47. Quattrini Angelo, nato a Montecosaro il 26 settembre 1940 . . . » 74 »
48. Russo Alessandro, nato a Trieste il 31 marzo 1929 . . . » 74 »
49. Servidori Roberto, nato a Ferrara il 16 agosto 1938 . . . » 74 »
50. Terenziani Sante, nato a Gattatico il 14 giugno 1938 . . . » 74 »
51. Vernaglione Vincenzo, nato a Taranto il 20 aprile 1936 . . . » 74 »
52. Riccobono Pietro, nato a Palermo il 23 novembre 1938 . . . » 73 »
53. Savoiardo Mario, nato a Corsico il 5 luglio 1939 . . . » 73 »
54. Bacci Renato, nato a La Spezia il 17 giugno 1937 . . . » 72 »
55. Gaspari Giuseppe, nato a Gallarate il 27 maggio 1940 . . . » 72 »
56. Mariani Giuseppe, nato a Voghera l'11 gennaio 1941 . . . » 72 »
57. Scuderi Domenico, nato a Messina il 5 novembre 1942 . . . » 72 »
58. Sisinni Salvatore, nato a Squinzano l'11 dicembre 1940 . . . » 72 »
59. Abbruzzese Michele, nato a Genova il 19 novembre 1940 . . . » 71 »
60. Gerini Anna Maria, nata a Roma il 19 giugno 1940 . . . » 71 »
61. Gillio Meina Adriano, nato ad Ivrea il 28 agosto 1930 . . . » 71 »
62. Bilello Alessandro, nato a Palermo il 16 novembre 1938 . . . » 70 »
63. Consoloni Enrico, nato a Pietrasanta il 7 giugno 1938 . . . » 70 »
64. De Marco Pasquale, nato a Brindisi il 17 luglio 1939 . . . » 70 »
65. Faggi Luigi, nato a Broni il 10 giugno 1940 . . . » 70 »
66. Gianni Carla, nata a Milano il 18 aprile 1925 . . . » 70 »
67. Govoni Andrea, nato a Ferrara il 10 novembre 1939 . . . » 70 »
68. Labianca Orazio, nato a Trinitapoli il 7 aprile 1939 . . . » 70 »
69. Losavio Francesco Paolo, nato a Putignano il 20 luglio 1930 . . . » 70 »
70. Meregalli Clementina, nata a Milano il 23 ottobre 1939 . . . » 70 »

71. Micalizzi Vittorio, nato a Messina il 17 dicembre 1941 . . punti 70 su 100
72. Pasquali Giovanni Federico, nato a Cremona il 5 novembre 1940 » 70 »
73. Piola Patrizia, nata a Savona il 1° febbraio 1940 » 70 »
74. Tavolato Bruno, nato a Trieste il 29 giugno 1938 » 70 »
75. Tecce Vittorio, nato a Napoli il 22 settembre 1931 » 70 »
76. Testa Gianfranco, nato a Romans di Isonzo l'8 ottobre 1938 . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1973

Il Ministro: Gui

(12258)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di cardio-chirurgia, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1971-72;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di cardio-chirurgia, sessione anno 1971-72, nominata con decreto ministeriale 15 gennaio 1973 e modificata con decreto ministeriale 13 aprile 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di cardio-chirurgia, sessione anno 1971-72, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Venere Giuseppe, nato a Nichelino il 20 ottobre 1928 . punti 78 su 100
2. Revignas Antonio, nato a Pisino il 5 luglio 1935 . . » 76 »
3. Bianchi Tiziano, nato a Como il 24 gennaio 1937 . . . » 75 »
4. Becchi Giuseppe, nato a Savona il 4 novembre 1935 . » 75 »
5. Finocchio Francesco, nato a Catania il 17 settembre 1934 . . » 75 »
6. Gallucci Vincenzo, nato a Ferrara il 1° novembre 1935 . . . » 75 »
7. Parenzan Lucio, nato a Comeno il 3 giugno 1924 . . . . . . » 75 »
8. Tomai Franco, nato a Bari il 30 dicembre 1929 . . . . » 73 »
9. Pedeferri Giuseppe, nato a Delebio il 18 marzo 1937 . . . . . » 72 »
10. Cittadini Augusto, nato a Roma il 23 febbraio 1931 . . . . » 70 »
11. Catania Giuseppe, nato a Regalbuto l'11 marzo 1935 . . . . » 70 »
12. Colombi Piero, nato a Milano il 24 gennaio 1938 . . . » 70 »
13. De Gasperis Carlo, nato a Bologna il 15 dicembre 1935 . . . » 70 »
14. Panero Giovanni Battista, nato a Brà il 15 maggio 1925 . . . . » 70 »
15. Santoli Carmine, nato a Conza Campania l'11 novembre 1933 » 70 »
16. Tesler Ugo Filippo, nato a Genova l'11 marzo 1938 . » 70 »
17. Vaglio Luigi Maria, nata a Soleto il 22 marzo 1936 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1973

Il Ministro: Gui

(12262)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1973, n. **16.**

Nuova misura dell'indennità regionale spettante dal 1° gennaio 1973 al personale scolastico in servizio nelle scuole elementari, per il prolungamento d'orario derivante dall'insegnamento della lingua francese.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 22 *maggio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1973 l'indennità regionale di cui all'art. 1 della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, spettante al personale ispettivo, direttivo e insegnante in servizio nelle scuole elementari della Valle d'Aosta per il prolungamento d'orario derivante dall'insegnamento della lingua francese, è stabilita nella misura corrispondente al 25 per cento dello stipendio annuo lordo in godimento.

La stessa misura del 25 per cento si applica allo stipendio annuo lordo in godimento all'atto della cessazione dal servizio, ai fini della determinazione del trattamento integrativo di quiescenza di cui all'art. 7 della precitata legge regionale.

Per il personale scolastico collocato a riposo da data anteriore all'entrata in vigore della presente legge il trattamento predetto sarà rivalutato, a decorrere dal 1° gennaio 1973, in base allo stipendio corrispondente, secondo gli attuali parametri retributivi, a quello fruito alla data di cessazione dal servizio.

Art. 2.

La spesa derivante dall'applicazione della presente legge, prevista in annue lire sessantamilioni, sarà imputata all'apposito capitolo 589 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1973, che presenta il necessario stanziamento di fondi, e al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni seguenti.

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 27 aprile 1973

DUJANY

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1973, n. **17.**

Concessione di un contributo straordinario nelle spese di gestione dello stabilimento della centrale del latte di Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 22 *maggio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata la concessione di un contributo straordinario di lire 140 milioni alla società « Centrale laitière d'Aoste », con sede in Aosta, a titolo di concorso finanziario della Regione nelle spese di gestione dello stabilimento della centrale del latte di Aosta, di proprietà regionale, per gli anni 1971 e 1972.

Art. 2.

La spesa di lire 140 milioni è finanziata con imputazione al capitolo 337 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1973 (« Contributi ad enti, consorzi ed istituzioni che svolgono attività interessanti l'agricoltura »), capitolo il cui stanziamento annuo è aumentato di lire 140 milioni mediante prelievo di corrispondente somma dal capitolo 206 « Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese correnti - allegato *E*) », del bilancio stesso.

Art. 3.

Il versamento del contributo straordinario di cui all'art. 1 della presente legge sarà disposto con deliberazione della giunta regionale, con imputazione della relativa spesa al capitolo 337 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1973.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 27 aprile 1973

DUJANY

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1973, n. 18.

Aumento della spesa annua per l'applicazione della legge regionale 3 agosto 1972, n. 22, riguardante la istituzione delle scuole materne regionali in Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 22 *maggio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La spesa annua prevista dall'art. 10 della legge regionale 3 agosto 1972, n. 22 per il pagamento degli stipendi agli insegnanti delle scuole materne, è aumentata di L. 50.000.000, a decorrere dall'anno 1973.

La maggiore spesa annua di lire cinquantamilioni derivante a carico del bilancio regionale dalla applicazione della presente legge a decorrere dal 1973, sarà imputata al capitolo 587 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1973 (« Stipendi e indennità alle insegnanti di scuola materna ») e al corrispondente capitolo di spesa del bilancio di previsione della Regione per gli anni seguenti; a tal fine è approvato l'aumento da L. 112.000.000 a L. 162.000.000 dello stanziamento annuo del capitolo stesso a decorrere dall'anno 1973.

Per la copertura ed il finanziamento della maggiore spesa annua di L. 50.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, è approvato l'aumento dello stanziamento del capitolo di spesa 587 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1973 da L. 112.000.000 a L. 162.000.000, mediante prelievo della somma di L. 50.000.000 dal capitolo di spesa 206 del bilancio stesso (« Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - spese correnti - allegato *E* »).

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 27 aprile 1973

DUJANY

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1973, n. **19.**

Approvazione del conto consuntivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° gennaio 1967-31 dicembre 1967.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 22 *maggio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Approvazione del conto consuntivo*
Situazioni: di cassa, finanziaria e patrimoniale)

Il conto consuntivo della regione autonoma della Valle d'Aosta per l'esercizio finanziario 1° gennaio 1967-31 dicembre 1967, revisionato dal collegio dei revisori dei conti, è approvato nelle singole risultanze e nelle risultanze riassuntive finali del presente articolo e degli articoli successivi:

Situazione di cassa:

Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 1966		L.	598.198.343
Riscossioni nell'esercizio 1967		»	17.338.373.630
Totale delle riscossioni		L.	17.936.571.973
Pagamenti nell'esercizio 1967		»	15.715.035.721
Fondo di cassa al 31 dicembre 1967		L.	2.221.536.252

Situazione finanziaria:

Fondo di cassa al 31 dicembre 1967		L.	2.221.536.252
Residui attivi al 31 dicembre 1967		»	7.607.387.022
Totale dell'attivo al 31 dicembre 1967		L.	9.828.923.274
Residui passivi al 31 dicembre 1967		»	9.831.861.690
Disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1967		L.	2.938.416

Situazione patrimoniale:

Passivo netto di inventario al 31 dicembre 1966		L.	343.936.981
Variazioni attive nell'esercizio 1967			
in aumento dell'attivo	L. 7.715.682.598		
in diminuzione del passivo	» 2.610.578.157		
		»	10.326.260.755
Totale dell'attivo		L.	9.982.323.774
Variazioni passive nell'esercizio 1967			
in diminuzione dell'attivo	L. 4.600.817.192		
in aumento del passivo	» 4.941.929.162		
		»	9.542.746.354
Attivo netto di inventario al 31 dicembre 1967		L.	439.577.420

Art. 2.

(*Gestione di competenza: entrate*)

Le entrate tributarie, extra tributarie, per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali, per rimborso di crediti e per

accensione di prestiti della Regione accertate nell'esercizio finanziario 1° gennaio 1967-31 dicembre 1967 per la competenza propria dell'esercizio stesso sono riassunte ed approvate come segue:

per entrate di competenza accertate	L.	18.388.177.761
delle quali:		
riscosse per entrate di competenza	»	14.052.885.998
rimaste da riscuotere	L.	4.335.291.763

Art. 3.

(*Gestione di competenza: spese*)

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti della Regione accertate nell'esercizio finanziario 1° gennaio 1967-31 dicembre 1967 per la competenza propria dell'esercizio stesso sono riassunte ed accertate in . . . . . L. 18.293.944.111

delle quali:		
pagate	»	13.355.202.449
rimaste da pagare	L.	4.938.741.662

Art. 4.

(*Gestione di competenza: riassunto entrate e spese*)

E' approvato il seguente riassunto generale delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1° gennaio 1967-31 dicembre 1967.

Entrate	L.	18.388.177.761
Spese	»	18.293.944.111
Avanzo della gestione di competenza dell'esercizio 1967	L.	94.233.650

Art. 5.

(*Residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario*)

I residui attivi accertati alla chiusura dell'esercizio finanziario 1° gennaio 1967-31 dicembre 1967 sono riassunti ed approvati in complessive L. 7.607.387.022 come segue:

Residui attivi iscritti in conto esercizi precedenti in carico all'inizio dell'esercizio	L.	6.562.024.336
Minori accertamenti in conto residui attivi esercizio 1966 e precedenti	»	4.441.445
	L.	6.557.582.891
Residui attivi riscossi in conto esercizio 1966 e precedenti	»	3.285.487.632
Residui attivi esercizio 1966 e precedenti rimasti da riscuotere al 31 dicembre 1967	L.	3.272.095.259
Residui attivi accertati in conto esercizio 1967 (art. 2)	»	4.335.291.763
Totale residui attivi al 31 dicembre 1967	L.	7.607.387.022

Art. 6.

(*Residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario*)

I residui passivi accertati alla chiusura dell'esercizio finanziario 1° gennaio 1967-31 dicembre 1967 sono riassunti ed approvati in complessive L. 9.831.861.690 come segue:

Residui passivi iscritti in conto esercizi precedenti in carico all'inizio dell'esercizio	L.	7.256.738.210
Residui passivi pagati in conto esercizio 1966 e precedenti	»	2.359.833.272
Differenza	L.	4.896.904.938
Residui passivi esercizio 1966 e precedenti riconosciuti insussistenti	»	3.784.910
Residui passivi esercizio 1966 e precedenti rimasti da pagare al 31 dicembre 1967	L.	4.893.120.028
Residui passivi accertati in conto esercizio 1967 (art. 3)	»	4.938.741.662
Totale residui passivi al 31 dicembre 1967	L.	9.831.861.690

Art. 7.

(*Situazione finanziaria*)

E' accertato ed approvato nell'ammontare di L. 2.938.416 il disavanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio finanziario 1967, risultante come segue:

Variazioni migliorative:		
Miglioramento della gestione di competenza (art. 4)	L.	94.233.650
Miglioramento della gestione dei residui passivi (art. 6)	»	3.784.910
	L.	98.018.560
Variazioni peggiorative:		
Disavanzo esercizi precedenti	L.	96.515.531
Peggioramento della gestione dei residui attivi (art. 5)	»	4.441.445
	L.	100.956.976
Disavanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 1° gennaio 1967-31 dicembre 1967	L.	2.938.416

Art. 8.

(*Situazione patrimoniale*)

La consistenza patrimoniale alla data del 31 dicembre 1967 (art. 1) è approvata nelle seguenti risultanze riassuntive finali:

Attivo:		
Beni immobili	L.	3.084.095.312
Beni mobili	»	1.085.973.958
Crediti diversi	»	11.905.745.276
	L.	16.075.814.546
Passivo:		
Mutui passivi	L.	5.457.159.811
Debiti diversi	»	10.179.077.315
	L.	15.636.237.126
Attivo netto di inventario al 31 dicembre 1967	L.	439.577.420

Art. 9.

Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 3 aprile 1967, n. 6, è convalidato il prelievo della somma di lire sessantottomilionicinquecentoquindicimila dal fondo di riserva per le spese impreviste per far fronte, sul capitolo 110 del bilancio, a nuove e maggiori spese come da provvedimento della giunta regionale n. 5004 in data 29 dicembre 1967.

Art. 10.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 27 aprile 1973

DUJANY

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1973, n. 20.

Provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 7 *del 22 maggio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la ripresa dell'industria edilizia nel campo dell'edilizia economica e popolare, è autorizzata la costruzione su aree di proprietà regionale site nei comuni della Valle di Aosta, ed entro

il limite di spesa complessiva di lire ottocentomilioni per l'anno 1973, di fabbricati per alloggi di tipo economico e popolare aventi le caratteristiche previste per detti fabbricati dalle vigenti leggi.

Art. 2.

La scelta delle aree per la costruzione dei fabbricati di cui all'articolo precedente sarà approvata dalla giunta regionale di intesa con le amministrazioni comunali interessate.

La giunta regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti deliberativi necessari per l'acquisto di aree, la costruzione dei predetti fabbricati e per l'approvazione e il finanziamento delle relative spese, in esecuzione della presente legge.

La giunta regionale è, altresì, autorizzata ad affidare al locale istituto autonomo per le case popolari — previa approvazione di apposite stipulande convenzioni — l'approvazione e l'espletamento, per conto della Regione, degli atti e degli adempimenti relativi alla progettazione e all'appalto delle opere per la costruzione dei fabbricati di cui alla presente legge, nonchè relativi alla gestione e manutenzione dei fabbricati suddetti.

Gli atti relativi al secondo e terzo comma del presente articolo debbono espletarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

Art. 3.

I nuovi alloggi popolari di cui alla presente legge saranno assegnati in affitto a prezzi che consentano l'ammortamento, nel periodo di anni 40, delle spese di acquisizione delle aree e delle spese di costruzione dei fabbricati.

Le spese di acquisizione delle aree saranno calcolate sull'affitto e saranno valutate in ogni caso nella misura del 10 % del prezzo di affitto.

I predetti alloggi saranno assegnati in affitto, previa formazione di graduatorie comunali formate in base a condizioni e a punteggi deliberati dal consiglio regionale, con precedenza alle famiglie abitanti in vecchi fabbricati da demolire per ragioni igienico-sanitarie o urbanistiche.

Art. 4.

Con deliberazioni della giunta regionale saranno approvate le disposizioni particolari e procedurali necessarie per la pratica applicazione delle norme della presente legge.

Art. 5.

Per la copertura e il finanziamento della spesa di lire ottocentomilioni prevista dalla presente legge sono approvate le seguenti variazioni alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1973:

e istituito il seguente nuovo capitolo di spesa 219: « Spese per la costruzione di fabbricati per alloggi di tipo economico e popolare », con lo stanziamento di lire 800 milioni, somma da prelevare dal capitolo di spesa 271 del bilancio (« Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento — spese in conto capitale — allegato *F* »).

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 21 dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 27 aprile 1973

DUJANY

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1973, n. **21.**

Proroga, con modifiche, per l'anno 1973, delle norme regionali vigenti riguardanti provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 22 *maggio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono prorogate, per l'anno 1973, con le seeguenti modifiche, le norme delle leggi regionali 30 novembre 1965, n. 24, 12 settembre 1966, n. 11, 10 aprile 1967, n. 11, 9 febbraio 1968, n. 3, 30 agosto 1970, n. 22, 3 agosto 1971, n. 7 e 20 maggio 1972, n. 4, riguardanti provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare.

Le provvidenze stesse, con le modifiche di cui alla presente legge, sono estese, a decorrere dal 1° gennaio 1973, ai coltivatori diretti, nonchè ai lavoratori e pensionati originari della Valle d'Aosta già emigrati all'estero che, all'atto della presentazione della domanda, risultino residenti stabilmente nel territorio della Valle d'Aosta.

Art. 2.

L'importo dei mutui che la Regione può autorizzare per l'esercizio 1973, ai sensi del paragrafo 7) dell'art. 1 della legge regionale 12 settembre 1966, n. 11, è stabilito in lire 2 miliardi; la conseguente spesa ventennale risultante a carico della Regione e ammontante a complessive L. 1.600.000.000 sarà ripartita in venti annualità di L. 80.000.000 ciascuna, a decorrere dall'anno finanziario 1973 e fino all'anno finanziario 1992.

Al finanziamento della sopracitata spesa derivante a carico della Regione dall'applicazione del presente articolo si provvederà:

a) *per l'anno finanziario* 1973:

mediante imputazione all'apposito capitolo di spesa 265 del bilancio della Regione per l'anno 1973 (« Contributi per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare »), il cui stanziamento annuo viene aumentato da L. 310.000.000 a L. 390.000.000 mediante prelievo della somma di L. 80.000.000 dal capitolo 271 del bilancio stesso (« Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento — spese in conto capitale — allegato *F* »), sul quale risulta disponibile la somma annua di lire 80 milioni;

b) *per i successivi anni finanziari*:

mediante imputazione della spesa annua di L. 80.000.000 al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi anni finanziari e fino all'anno 1992

Art. 3.

L'art. 6 della legge regionale 10 aprile 1967, n. 11, già modificato con l'art. 3 della legge regionale 30 agosto 1970, n. 22 e con l'art. 3 della legge 20 maggio 1972, n. 4, viene integrata con l'aggiunta dei seguenti nuovi capoversi finali:

« L. 25.000.000 per la durata di venti anni, a partire dall'anno 1973 e fino all'anno 1992.

Nel caso di costruzione di nuovi alloggi o di nuove case di abitazione nonchè nel caso in cui i beneficiari di mutui agevolati intendano apportare ad abitazioni già di loro proprietà complementari, ampliamenti od ammodernamenti di rilievo, la giunta regionale potrà concedere garanzia sussidiaria, fino alla concorrenza di complessive annue L. 35.000.000, limitatamente al periodo di esecuzione delle opere e con scadenza all'atto della stipulazione del contratto definitivo di mutuo fino alla concorrenza dell'intera annualità di ammortamento dietro rilascio di idonea garanzia o di garanzia ipotecaria sugli alloggi da costruire o sistemare con i mutui agevolati ed eventualmente su altri beni immobili ».

Art. 4.

Per il finanziamento della eventuale spesa annua di lire 60.000.000 derivante alla Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dal precedente art. 3 e per il conse-

guente ricupero di somme a debito ed a carico dei beneficiari dei mutui agevolati, sono approvate le seguenti variazioni al bilancio preventivo della Regione per l'anno 1973:

Nella parte entrata:

lo stanziamento del capitolo 224 (« Entrate per riscossioni di crediti verso i beneficiari di mutui assistiti dal contributo regionale per la ripresa dell'industria edilizia, in relazione alla concessione di garanzie fideiussorie sussidiarie regionali per finanziamenti bancari ») è aumentato da L. 47.000.000 a lire 107.000.000.

Nella parte spesa:

lo stanziamento del capitolo 256 (« Spese per eventuali pagamenti di somme all'Istituto S. Paolo di Torino ed alla Cassa di risparmio di Torino in relazione alla concessione di garanzie fideiussorie sussidiarie regionali per la concessione di mutui per la ripresa dell'industria edilizia ») è aumentato da L. 47.000.000 a L. 107.000.000.

Le maggiori entrate e spese annue di L. 60.000.000 eventualmente derivanti alla Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui alla presente legge saranno imputate ai sopraindicati capitoli del bilancio preventivo della Regione per gli anni dal 1973 al 1992.

In sede di compilazione dei bilanci preventivi della Regione per i successivi anni finanziari, i corrispondenti capitoli di spesa dovranno essere ridotti all'effettivo previsto importo delle garanzie fideiussorie regionali concesse presso istituti di credito in applicazione di quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale 10 aprile 1967, n. 11.

Art. 5.

Il quarto comma dell'art. 1 della legge regionale 30 novembre 1965, n. 24 e l'art. 5 della legge regionale 20 maggio 1972, n. 4 sono soppressi e sostituiti dalle seguenti norme:

« L'importo dei singoli mutui ammessi a contributo deve essere stabilito in rapporto al costo dell'alloggio o all'importo dei lavori da eseguire e non può superare per ogni alloggio i seguenti importi massimi:

L. 5.000.000 per l'acquisto di alloggi;

L. 7.000.000 per la costruzione di alloggi o per la sistemazione di alloggi già esistenti.

I due precitati importi massimi valgono anche per la concessione di mutui agevolati a favore degli ex lavoratori subordinati e degli ex artigiani aventi diritto a un trattamento di pensione ».

La norma dell'art. 6 della legge regionale 18 maggio 1972, n. 4 è abrogata.

Art. 6.

Ai fini dell'assegnazione dei punteggi per la fomazione delle graduatorie dei richiedenti la concessione dei mutui agevolati a favore dei coltivatori diretti, degli artigiani e dei lavoratori subordinati già emigrati all'estero, il periodo di lavoro prestato fuori della Valle d'Aosta è valutato come periodo di lavoro prestato in Valle d'Aosta.

Art. 7.

L'art. 7 della legge regionale 20 maggio 1972, n. 4, abrogativo dell'art. 5 della legge regionale 30 agosto 1970, n. 22, è modificato come segue.

« In sede di esame delle domande di mutuo agevolato per il primo quadrimestre e per i quadrimestri successivi dell'anno 1973 saranno esclusi dall'assegnazione di mutui per l'acquisto di alloggi i richiedenti che non abbiano un punteggio superiore a cinque punti ».

Art. 8.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 1, lettera *g*) punto 4°, della legge 12 settembre 1966, n. 11, il capoverso lettera *c*) dell'art. 4 della legge regionale 30 novembre 1965, n. 24, già modificato con l'art. 2 della legge regionale 9 febbraio 1968, n. 3, è modificato come segue:

« *c*) il lavoratore o l'artigiano che, singolarmente o unitamente ai membri del suo nucleo familiare, sia iscritto o risulti iscrivibile nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito lordo complessivo annuo superiore a L. 2.600.000 se lavoratore subordinato e a L. 1.300.000 se artigiano, al netto della detrazione di L. 100.000 per il coniuge e per ogni altro componente la famiglia a carico ».

Art. 9.

Il capoverso lettera *f*) dell'art. 1 della legge regionale 12 settembre 1966, n. 11, già modificato con l'art. 3 della legge regionale 9 febbraio 1968, n. 3, è modificato come segue:

« *f*) condizioni economiche della famiglia: per le famiglie aventi un reddito complessivo annuo, al netto della detrazione di L. 100.000 per il coniuge e per ogni altro componente la famiglia a carico:

A) *Per i lavoratori subordinati e per i pensionati ex dipendenti*:

fino a L. 1.100.000 annue: punti 10;

per i redditi compresi fra L. 1.100.001 e L. 2.600.000 il punteggio di 10 punti sarà decurtato di un punto per ogni frazione di L. 150.000 annue eccedenti il 1.100.000, con riduzione a punti 0 per i redditi compresi fra L. 2.450.001 e 2.600.000.

B) *Per gli artigiani ed i coltivatori diretti*:

fino a L. 550.000 annue: punti 10;

per i redditi compresi fra L. 550.001 e L. 1.300.000 il punteggio massimo di 10 punti sarà decurtato di un punto per ogni frazione di L. 75.000 annue eccedenti le L. 550.000, con riduzione a punti 0 per i redditi compresi fra L. 1.225.000 e L. 1.300.000 ».

Art. 10.

Il capoverso lettera *f*) dell'art. 2 della legge regionale 30 novembre 1965, n. 24 è modificato come segue:

« *f*) avere una superficie utile non superiore a 120 mq. ».

Art. 11.

Il quinto comma dell'art. 2 della legge regionale 12 settembre 1966, n. 11 è modificato come segue:

« Per un più razionale sfruttamento delle aree destinate alla costruzione di singoli fabbricati la giunta regionale potrà autorizzare la costruzione di vani fino ad una superficie utile non superiore a mq. 180, purchè non ripartita in più di due alloggi ».

Art. 12.

A parziale modificazione di quanto previsto dall'art. 17 della legge regionale 30 novembre 1965, n. 24, i fondi regionali di cui all'art. 16 della legge regionale stessa e successive modificazioni saranno destinati e assegnati per il 15 per cento in contributi per l'acquisto di nuovi alloggi, per il 45 per cento in contributi per la costruzione di nuovi alloggi e per il 40 per cento in contributi per la sistemazione e l'ampliamento di fabbricati già esistenti. La giunta regionale è autorizzata a riservare parte dei fondi destinati alla costruzione di nuovi alloggi a favore di cooperative di aventi diritto che intendano costruire in condominio fabbricati comprendenti non meno di quattro alloggi e non più di dodici alloggi.

In tali casi la precedenza nella concessione dei mutui sarà stabilita in base alla somma dei punteggi dei singoli membri della cooperativa.

Art. 13.

Il presidente della giunta regionale e, in caso di sua assenza od impedimento, l'assessore regionale alle finanze sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione dei contributi del 4% a carico della Regione dovuti sul finanziamento previsto dalla presente legge e a rilasciare, a garanzia del regolare pagamento dei contributi stessi, delegazioni di pagamento sulle sovrimposte terreni e fabbricati o su altro cespite delegabile, nonchè a sottoscrivere i contratti di mutuo e le convenzioni con gli istituti di credito per la regolamentazione dei rapporti fra gli istituti stessi e la Regione in ordine alle modalità di finanziamento dei mutui.

Art. 14.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 27 aprile 1973

DUJANY

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1973, n. **22.**

Concessione di contributi ai comuni nelle spese per la corresponsione dell'indennità di carica ai sindaci.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 22 *maggio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione ai comuni di contributi regionali nelle spese per la indennità di carica da corrispondere ai sindaci, per l'anno 1973, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 491.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente articolo sono concessi e liquidati, con deliberazioni della giunta regionale, in misura corrispondente all'ottanta per cento delle spese di cui si tratta.

Art. 3.

Per il finanziamento della spesa derivante a carico della Regione dall'applicazione della presente legge e prevista in complessive lire ventinove milioni circa, sono approvate le seguenti variazioni alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1973:

e istituito il seguente nuovo capitolo di spesa 123: « Contributi ai comuni nelle spese per la corresponsione delle indennità di carica ai sindaci», con lo stanziamento di lire ventinove milioni, somma da prelevare dal capitolo 205 (« Fondo di riserva per le spese impreviste, per far fronte a nuove e maggiori spese »).

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 27 aprile 1973

DUJANY

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1973, n. **23.**

Concessione di un contributo al comune di Aosta a titolo di concorso regionale nelle spese per l'ammortamento, nell'anno 1973, di mutui passivi assunti dal comune stesso per il finanziamento di lavori di pubblica utilità.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 22 *maggio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata la concessione, a carico del bilancio della Regione, di un contributo di lire duecentomilioni al comune di Aosta, a titolo di concorso finanziario della Regione nelle spese per ammortamento, per l'anno 1973, di mutui passivi assunti dal comune stesso per il finanziamento di lavori di pubblica utilità.

Art. 2.

Al finanziamento della spesa di lire duecentomilioni, di cui al precedente articolo, si provvede mediante stanziamento all'apposito capitolo 238 della spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1973 della somma di lire duecentomilioni, da prelevare dal capitolo di spesa 271 del bilancio stesso (« Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento — spese in conto capitale — allegato *F* »).

Art. 3.

Il versamento dei contributi di cui ai precedenti articoli alla tesoreria del comune di Aosta sarà approvato con provvedimento deliberativo di liquidazione del contributo stesso, da adottare dalla giunta regionale, con imputazione di spesa all'apposito capitolo 238 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1973.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 27 aprile 1973

DUJANY

(11996)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.